

Legge federale sulle tasse di bollo

Progetto preliminare

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del¹;

visto il parere del Consiglio federale del²,

decreta:

Minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, Levrat, Marra, Pardini, Schelbert)

Non entrata in materia

I

La legge federale del 27 giugno 1973³ sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. a

Abrogato

Capo primo: Tassa d'emissione (articoli 5 - 12)

Abrogato

Art. 28 cpv. 1

La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 15 e 23).

Art. 29 frase introduttiva

Sulle tasse di bollo non ancora pagate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 20 e 26 è riscosso, senza diffida, un interesse di mora. ...

Art. 30 cpv. 1

Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (art. 15 e 23).

Art. 34 cpv. 2

Il contribuente, alla scadenza della tassa (art. 20 e 26), è tenuto a presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato, il rendiconto prescritto, corredato dai documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la tassa.

Art. 36

Abrogato

Minoranza (Leutenegger Oberholzer, de Buman, Fässler Hildegard, Levrat, Marra, Meier-Schatz, Pardini, Schelbert)

Art. 53a (nuovo)

Il Consiglio federale provvede entro i prossimi cinque anni alla compensazione delle minori entrate, che risultano dalla presente modifica legislativa.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2012
² FF 2012
³ RS 641.10